

### CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 92059850013	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
-------------------------------	---

DENOMINAZIONE PSICOLOGIA ATTIVA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TIPO ATTIVITA'  
949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE INDIRIZZO  
VIA SAN GIOVANNI 30


C.A.P. 10076	COMUNE NOLE	PROV. TO
-----------------	----------------	-------------

### DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE MCRLNE70A64C722S	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE MACARIO CRUSSELENA

DATA 16/10/2024



IL FUNZIONARIO **Diego GIASTI**  
*(\*)* *Primo vice del Direttore Provinciale*  
**Enrico MASTROGIACOMO**

UFFICIO  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
UT CIRIE'

16 OTT. 2024



## ATTO COSTITUTIVO

### Psicologia Attiva - Associazione di Promozione Sociale

In data 16/09/2024, presso la sede legale dell'associazione ubicata in Via San Giovanni 30, Nole, TO, alle ore 20,30, si sono riunite le seguenti *persone*:

ELENA MACARIO CRUSSI nata a CIRIE' il 24/01/1970 residente a NOLE, Via San Giovanni 30, (TO) cittadina ITALIANA codice fiscale MCRLNE70A64C722S

VITTORIO VENUTI nato a Bagheria il 12/01/1946 residente a TORINO, C.so Carlo e Nello Rosselli 115/4, cittadino ITALIANO, codice fiscale VNTVTR46A12A546N

MASSIMO CARPIGNANO nato a Torino il 28/05/1949 residente a TORINO, Via Lamarmora 72, cittadino ITALIANO, codice fiscale CRPMSM49E28L219R

ALBERTO ANGLÉSIO nato a Torino il 03/12/1945 residente a TORINO, Via Palmieri 34/Bis ITALIANO, codice fiscale NGLLRT45T03L219L

FEDERICA ALLARIO nata a CIRIE' il 01/11/1994 residente a CIRIE', VIA LANZO 8, (TO) cittadina ITALIANA codice fiscale LLRFRC94S41C722B

LUCIA ANGELA SANDIANO nata a TORINO il 27/07/1966 residente a BALANGERO, VIA SANT'ANNA 27, (TO) cittadina ITALIANA codice fiscale SNDLNG66L67L219Z

CAROLA FORNERO nata a LANZO T.SE il 24/09/1987 residente a LANZO T.SE, VIA M. PEROGGIO 24, (TO) cittadina ITALIANA codice fiscale FRNCRL87P64E445P

MONICA VIETTI nata a TORINO il 13/11/1974 residente a CIRIE', VIA VIGNA 21, cittadina ITALIANA codice fiscale VTTMNC74S53L219E

GABRIELLA MORELLO nata a TORINO il 14/01/1974 residente a TORINO, VIA BOLOGNA 88, cittadina ITALIANA codice fiscale MRLGRL74A54L219I

DANIELE MARIA TOGLIATTO nato a LANZO T.SE il 28/04/1977 residente a LANZO T.SE, VIA LORETO 152, (TO) cittadino ITALIANO codice fiscale TGLDLM77D28E445V

ANNAMARIA MARZULLO nata a SAVONA il 24/06/1960 residente a NOLE, VIA GENOVA 14, codice fiscale MRZNM60H64I480X

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra ELENA MACARIO CRUSSI la quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra FEDERICA ALLARIO quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

**ART. 1** – E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "**PSICOLOGIA ATTIVA – Associazione di Promozione Sociale**" da ora in avanti denominata "*associazione*" e siglabile "Psicologia Attiva – APS". L'associazione, che ha sede legale nel Comune di NOLE all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha *durata illimitata*.

**ART. 2** - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

**ART. 3** - L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *scientifiche e culturali*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati*:

- organizzazione e gestione di attività scientifiche e culturali (convegni, seminari, formazione), lavori editoriali, di promozione e diffusione della cultura e del pensiero scientifico, supervisione ai soci giovani nell'ambito della loro attività professionale.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura* in relazione all'*ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**ART. 4** -I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il *Consiglio direttivo* (o *Organo di amministrazione*) sia composto da tre componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti *cariche*:

Presidente ELENA MACARIO CRUSSI

Vice – Presidente VITTORIO VENUTI

Segretario LUCIA SANDIANO

**ART. 5** - Il *primo esercizio* si chiuderà in data 31/12/2024 I *successivi esercizi* hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**ART. 6** - Le *spese* del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto:

Sig. ELENA MACARIO CRUSSI

Sig. VITTORIO VENUTI

Sig. MASSIMO CARPIGNANO

Sig. ALBERTO ANGLÉSIO

Sig. FEDERICA ALLARIO

Sig. LUCIA SANDIANO

Sig. MONICA VIETTI

Handwritten signatures in blue ink over dotted lines, corresponding to the printed names on the left page. The signatures are: Elena Macario Crussi, Vittorio Venuti, Massimo Carpignano, Alberto Anglesio, Federica Allario, Lucia Sandiano, and Monica Vietti.

Sig. CAROLA FORNERO

*Carola Fornero*

Sig. GABRIELLA MORELLO

*Gabriella Morello*

Sig. DANIELE TOGLIATTO

*Daniele Togliatto*

Sig. ANNAMARIA MARZULLO

*Annamaria Marzullo*

Luogo e data NOLE 16/09/2024



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CIRCO	Reg. <u>200,00</u>
REGISTRATO IL <u>16 OTT. 2024</u>	Trs. _____
AL N. <u>321</u> SERIE <u>3</u>	Cat. _____
TRIBUTI A FIANCO INDICATI E PAGATI VERSATI CON Mod. F 23 ALLEGATO AL MOD. 301	TOTALE <u>200,00</u>



**Il Funzionario**  
**Diego GIUSTI**  
(\* *firma su delega del Direttore Provinciale*)  
**Enrico MASTROGIACOMO**



# STATUTO PSICOLOGIA ATTIVA APS

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI CIRCO  
**ALLEGATO** originale dell'atto ex  
spettato il 16 OTT. 2024  
n. 321 Serie 3

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "**Psicologia Attiva – Associazione di Promozione Sociale**" (siglabile **Psicologa Attiva – APS**) che assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via San Giovanni 30, Nole (TO).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità scientifiche e culturali. **Psicologia Attiva – APS**, a vantaggio dei soci e di terzi, svolgerà attività di formazione e approfondimento critico nelle scienze psicologiche relative alla loro applicazione negli ambiti clinici, pedagogici, sociali, giudiziari, della prevenzione, informazione e sensibilizzazione, in un'ottica multidisciplinare. Al fine di raggiungere gli scopi statutari, si avvarrà anche di collaboratori esterni, provenienti da altre organizzazioni, esperti negli ambiti, di volta in volta, oggetto del progetto in atto.

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, o di terzi, avvalendosi dell'attività dei soci e/o di soggetti esterni sono:


- organizzazione e gestione di attività scientifiche, culturali e di informazione, prevenzione e sensibilizzazione (convegni, seminari, formazione, laboratori, ecc.); lavori editoriali, di promozione e diffusione della cultura e del pensiero scientifico.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- promozione di attività scientifico/ culturali, quali convegni, conferenze, dibattiti, corsi di formazione, ecc.;
- studi, ricerche e progetti, singoli o di gruppo, culminanti in risultati a vantaggio della comunità scientifica e del benessere sociale. Gli esiti dei lavori possono essere suscettibili di pubblicizzazione e pubblicazione;
- stesura di testi per pubblicazioni tradizionali o digitali;
- attività di supervisione rivolta ai soci nell'ambito dell'esercizio della loro professione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità,



trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Possono associarsi a **Psicologia Attiva – APS** membri dell'ordine degli psicologi, dei medici, degli avvocati, insegnanti e dirigenti scolastici; ed anche chi, pur non appartenendo ancora agli ordini menzionati, sia in procinto di farne parte, oppure possieda requisiti particolari, pur non appartenenti ai profili indicati, che lo rendano sommariamente utile per le finalità statutarie (ciò in linea con l'ottica multidisciplinare e il lavoro di rete che disciplina l'associazione).

I soci sono classificati in tre distinte categorie che, a prescindere da quella di appartenenza, hanno gli stessi diritti e doveri all'interno dell'Associazione:

- **Soci Fondatori** sono coloro che hanno costituito l'Associazione presenti nell'atto costitutivo allegato al presente statuto;
- **Soci Ordinari** sono coloro i quali, previa domanda di ammissione, corredata da Curriculum Vitae, entrano a far parte dell'Associazione in seguito a parere positivo del Consiglio Direttivo;
- **Soci Benemeriti Onorari** sono coloro che per la frequentazione dell'associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. È il Consiglio Direttivo che, in seguito a parere favorevole, investe l'associato di tale carica onorifica. È l'unica posizione associativa che non richieda la domanda di ammissione, ma è riconosciuta per meriti acquisiti.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Per restare socio è condizionante contribuire alle finalità di **Psicologia Attiva – APS**.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)



Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.



ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione e dalle disposizioni di legge in Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. Prima dell'eventuale espulsione deve essere concessa la possibilità di difendersi verbalmente e per iscritto davanti all'organo di amministrazione, che ne riferirà all'assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in via definitiva. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto.

La condizione di socio si perde, inoltre, se, trascorso un mese dal 31/1 (data entro la quale bisogna pagare la quota associativa per l'anno in corso) questa, malgrado un sollecito da inviarsi entro 15 gg. dalla scadenza, ancora non è stata versata. Gli inadempienti verranno considerati dimissionari a tutti gli effetti.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei Soci /Associati
- Consiglio direttivo
- Presidente

ART. 11 (L'assemblea dei Soci/Associati)

L'assemblea è composta dai Soci dell'Associazione, iscritti nel Libro dei Soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita all'indirizzo risultante dal libro dei Soci. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica

dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da numero tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. tre anni rinnovabili.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

#### ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Art. 17 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

#### ART. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.




#### ART. 19 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

#### ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché

fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### ART. 21 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### ART. 22 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 23 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

#### ART. 24 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

#### ART. 25 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 26 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

#### ART. 27 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

#### ART. 28 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.


#### ART. 29 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente



Il Vice Presidente



Il Segretario



